CONVENZIONE

Tra

Società Cisl Labor Service S.r.l. (d'ora in poi solo Soc. servizi) con sede legale in Ancona, Via dell'Industria 17/a – PI e CF 02147650424, nella persona dal legale rappresentante Paolo Santini

E

Il Sindacato Nazionale Finanzieri (d'ora in poi solo "SI.NA.FI.") con sede legale in Roma Via Tagliamento n.9 nella persona del suo legale rappresentante - Segretario Generale Cav. Eliseo Taverna.

PREMESSO CHE

- SI.NA.FI è un'associazione sindacale senza scopo di lucro, costituita nel pieno rispetto della normativa vigente;
- SI.NA.FI è interessata a favorire i propri tesserati, garantendo loro la fruizione di **servizi di assistenza e consulenza in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale**, anche mediante la stipula di specifici accordi con Enti e società, che possano garantire l'erogazione degli stessi;
- gli Enti e le società di cui la CISL è promotrice hanno fra i loro scopi anche quello di fornire supporto alla CISL stessa nel promuovere una rete anche con Associazioni Sindacali, che abbiano riferimenti statutari e valoriali simili a quelli della CISL;
- il CAF CISL è autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34 D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, e risulta a tal fine iscritto nell'elenco dei CAF tenuto dal Ministero delle Finanze al numero 00018;
- il CAF CISL, in base all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento di tale attività può avvalersi di Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle Associazioni o dalle organizzazioni, che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni;
- le Società di Servizi svolgono, quindi, in convenzione con il CAF CISL assistenza fiscale con predisposizione dei modelli 730, REDDITI (ex Mod. UNICO), RED, ISE, INVCIV, IMU, TASI, SUCCESSIONI, elaborazione buste paga COLF e BADANTI, stipula e registrazione Contratti di LOCAZIONE;
- La Soc. Servizi è convenzionata con il CAF CISL SRL per lo svolgimento delle attività elencate sopra, in tutto il territorio delle Marche;
- il CAF CISL Nazionale e la Soc Servizi sono interessati ad ampliare la platea dei propri utenti, anche al fine di promuovere tra i lavoratori l'immagine del Sindacato CISL e la diffusione dei valori cui si ispira la vocazione confederale;
- tra SI.NA.FI e CAF CISL SRL in data 5 maggio 2019 è stato stipulato un protocollo d'intesa Nazionale utile a poter conseguire a tutti gli associati SI.NA.FI. concreti risultati in termini di risparmio economico unitamente alla certezza di adempiere agli obblighi fiscali di legge, potendo contare su Società di provata esperienza professionale;
- tra SI.NA.FI e Soc. Servizi viene espressa la stessa intesa al fine di favorire gli associali SI.NA.FI.

Quanto sopra premesso si CONVIENE e si STIPULA quanto segue

Articolo 1 - Efficacia delle Premesse

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo, il quale richiama i punti, i principi e le linee guida già previste nel Protocollo d'Intesa stipulato a livello Nazionale in Roma in data 6 maggio 2019 che si allega alla presente.

Articolo 2 - Scopo ed oggetto della Convenzione

La Soc servizi si impegna a fornire agli iscritti SI.NA.FI i servizi esposti in premessa attraverso gli uffici territoriali dislocati nella Regione Marche, **garantendo l'applicazione delle medesime condizioni economiche riservate agli iscritti CISL, con le diversificazioni tariffarie esistenti nelle varie Provincie, come da "tariffari provinciali allegati per l'anno 2020", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Per usufruire delle condizioni di miglior favore di cui alla presente convenzione, gli iscritti di SI.NA.FI, dovranno esibire la tessera d'iscrizione SI.NA.FI. in corso di validità.

I costi delle prestazioni verranno liquidate esclusivamente a cura dei singoli iscritti.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

SI.NA.FI si impegna a:

- promuovere il presente accordo presso gli aderenti, nonché a darne adeguata comunicazione, mediante il sito internet e gli abituali strumenti comunicativi utilizzati;
- partecipare ad eventuali comitati di supervisione;
- garantire un rapporto di esclusività e non stipulare accordi nazionali aventi medesimo oggetto o scopo con differenti CAF/Patronati per tutto il periodo di validità del presente accordo;

La Società si impegna a:

- promuovere presso tutte le unità territoriali e a comunicare a tutti gli operatori impegnati nelle attività in premessa i contenuti del presente accordo;

Articolo 4 - Divieto di Cessione.

Quando previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a titolo gratuito, ad altro soggetto non specificamente richiamato, salvo patto scritto tra le Parti.

Articolo 5 - Privacy (Regolamento UE 2016/679).

Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Entrambi le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente atto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni dei cui al General Data Protection Regulation.

Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.

Il SINAFI non fornirà alcun dato personale dei propri iscritti alla Società Servizi Cisl Veneto.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati in esecuzione del contratto.

Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

I dati in questione potranno essere:

- utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l'esecuzione del presente accordo;
- comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto delle Parti (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi);
- comunicati ad Istituti bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'accordo;
- utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla Legge.

Articolo 6 - Durata e recesso.

La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino a tutto il 2020;

E' nella facoltà delle parti comunicare il recesso nel termine di 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di recesso l'intesa si rinnova di anno in anno.

L'accordo può essere risolto prima della sua scadenza, su richiesta di una delle Parti, per inadempimento o per grave motivo.

La Parte che ravvisasse inadempienze o grave motivo comunicherà, per mezzo di raccomandata a.r. all'altra Parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell'accordo.

Articolo 7 - Gestione delle controversie.

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione saranno rimesse alla competenza del Tribunale di Venezia, nel cui circondario ha sede legale la Società.

_____/Roma_____

Società Labor Servicie S.r.l.	**SI.NA.FI – Sindacato Nazionale Finanzieri**
Il legale Rappresentante	Cav. Eliseo Taverna - Segretario Generale Nazionale

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, SI.NA.FI e Soc servizi dichiarano di avere letto e approvato, in modo specifico, le seguenti pattuizioni:

Art. 1: Efficacia delle Premesse
Art. 2: Scopo ed oggetto della Convenzione
Art. 3: Obblighi delle parti
Art. 4: Divieto di Cessione
Art. 5: Privacy (Regolamento UE 2016/679)
Art. 6: Durata e recesso
Art. 7: Gestione delle controversie

_____/_____

Labor Service S.r.l.
Il Rappresentante Legale

SI.NA.FI – Sindacato Nazionale Finanzieri
Cav. Eliseo Taverna - Segretario Generale Nazionale